

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 257}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, DEL CASTILLO, IANNIELLO, CARLOTTO,
CAVIGLIASSO PAOLA, ARMELLA, BELUSSI ERNESTA,
PISICCHIO, MANFREDI MANFREDO**

Presentata il 5 agosto 1976

Estensione ai titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 della facoltà di optare per la riliquidazione della pensione stessa con il sistema retributivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 21 luglio 1965, n. 903, il Governo è stato delegato ad attuare in due anni un miglioramento graduale nel rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel dare attuazione alla delega, ha previsto un rapporto percentuale pensione-retribuzione nella misura massima del 65 per cento per i trattamenti da liquidare dopo il 30 aprile 1968. Da questo provvedimento sono rimaste così escluse le pensioni liquidate anteriormente al 1° maggio 1968, le quali — essendo state determinate in relazione all'ammontare complessivo dei contributi base accreditati all'assicurato — sono risultate e risultano tuttora notevolmente inferiori a quelle liquidate dopo il 30 aprile 1968.

La legge 30 aprile 1969, n. 453 ha poi aumentato la percentuale massima di ragguaglio dal 65 per cento al 74 per cento

ed all'80 per cento rispettivamente per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1968 ed il 31 dicembre 1975. Ha inoltre riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema retributivo a coloro che dopo il pensionamento avessero continuato a lavorare, sia per i pensionati di anzianità e sia per i pensionati di vecchiaia, subordinando per questi ultimi lo esercizio dell'accennato diritto alla circostanza che l'attività lavorativa fosse continuata ininterrottamente sino al 1° maggio 1969.

Successivamente, la legge 11 agosto 1972, n. 485, ha esteso la possibilità di ottenere la riliquidazione anche ai titolari di pensione di invalidità liquidata anteriormente al 1° maggio 1968, i quali avessero prestato, per un qualsiasi periodo di tempo (anche per una settimana) opera retribuita alle dipendenze di terzi dopo la data di decorrenza della pensione.

Da quanto precede si desume che, mentre la legge delega del 1965 non aveva previsto alcuna discriminazione, tale discriminazione si è invece chiaramente manifestata con i successivi provvedimenti legislativi, in

base ai quali coloro che fruiscono di pensione di vecchiaia liquidata anteriormente al 1° maggio 1968 non hanno diritto allo agganciamento della pensione alla retribuzione, salvo i casi, sopra ricordati, dei pensionati di anzianità, dei pensionati che hanno continuato a lavorare ininterrottamente fino al 1° maggio 1969 e dei pensionati di invalidità.

In base alla norma contenuta nell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il diritto di ottenere la riliquidazione della pensione con il sistema retributivo è stato riconosciuto anche ai titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, cioè alla data del 1° maggio 1969. Secondo tale norma, di due lavoratori pensionati, per esempio, entrambi nel 1950, dei quali uno ha cessato di lavorare all'atto del pensionamento ed ha ripreso il lavoro alla fine di aprile del 1969 per una sola settimana, mentre l'altro ha continuato a prestare la sua opera ininterrottamente sino al marzo del 1969 (cioè per 19 anni), il diritto alla riliquidazione è riconosciuto soltanto al primo di essi. Con questo articolo il legislatore intendeva evidentemente eliminare completamente la disparità di trattamento ancora esistente a danno dei vecchi pensionati, di coloro cioè che, avendo prestato la loro opera in tempi di orari pesanti e di modeste remunerazioni, hanno maggiormente contribuito a creare i presupposti per lo sviluppo economico del paese.

È pertanto necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento di legge. È da tener presente tuttavia che con l'estensione

pura e semplice della norma contenuta nell'articolo 34 ai titolari di pensione di vecchiaia ante 1° maggio 1968 la quasi totalità di essi non avrebbe alcuna convenienza ad optare per la riliquidazione della pensione medesima con il sistema retributivo. Infatti, le nuove pensioni non soltanto sarebbero calcolate con l'aliquota del 74 per cento in rapporto al basso livello (basso in termini monetari a causa della svalutazione, ma non in termini reali) delle remunerazioni corrisposte ai lavoratori 8, 10, 15, ecc. anni fa, ma sarebbero anche escluse dagli aumenti connessi agli scatti di scala mobile fino al secondo anno successivo a quello della riliquidazione.

Occorre quindi parificare il trattamento riservato ai pensionati contributivi ante 1° maggio 1968 a quello di cui fruiscono attualmente i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1968. L'onere conseguente a tale parificazione sarebbe di entità relativamente modesta in rapporto alle migliaia di miliardi erogati annualmente dall'INPS e sarebbe destinata, per legge di natura, a diminuire gradatamente fino ad annullarsi del tutto entro breve tempo.

Con l'approvazione del provvedimento che proponiamo diverrà realtà l'auspicio, espresso dalla Corte costituzionale a conclusione della sentenza n. 128 del 1973 e ribadito dal presidente della Corte stessa nella conferenza stampa del 21 gennaio 1974, «che l'attuale sistema, con il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e la più equilibrata destinazione degli stessi, venga ulteriormente potenziata per la realizzazione di una più ampia ed effettiva sicurezza sociale».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il titolare di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata anteriormente al 1° maggio 1968 ha la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché gli aumenti intervenuti a partire dal 1° gennaio 1971 per effetto della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 153 e quelli che allo stesso titolo potranno determinarsi negli anni successivi a quello della riliquidazione.